

Rivista N°: 4/2016
DATA PUBBLICAZIONE: 12/11/2016

AUTORE: Giuseppe Monaco *

L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E LA SUA APERTURA ALLO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA

Sommario: 1. L'art. 8 della legge delega 106/2016 e l'istituzione del servizio civile universale. - 2. Dall'obiezione di coscienza al servizio civile volontario. - 3. L'evoluzione del concetto di 'difesa della Patria' di cui all'art. 52, comma 1, Cost. - 4. Ammissione dello straniero al servizio civile universale tra doveri di solidarietà e inclusione nella comunità.

1. L'art. 8 della legge delega 106/2016 e l'istituzione del servizio civile universale

Con la l. 6 giugno 2016 n. 106 (entrata in vigore il 3 luglio 2016) è stata conferita al Governo la delega per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale,¹ nonché, per quanto di interesse in questa sede, per la disciplina del servizio civile universale. In particolare l'art. 8 della legge richiamata prevede la revisione del servizio civile nazionale di cui alla l. 64/2001 e l'istituzione del servizio civile universale, «finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione». Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, si dispone che possono essere ammessi al servizio, tramite bando pubblico e procedure di selezione, giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non solo italiani, ma anche «stranieri regolarmente soggiornanti». Se il requisito dell'età è confermativo di quanto già prevedeva la precedente normativa sul servizio civile, l'ammissione al servizio di stranieri regolarmente soggiornanti costituisce una novità, imposta, come vedremo, da una recente

* Ricercatore di Diritto costituzionale, Università Cattolica del Sacro Cuore.

¹ Per un primo commento della legge delega in questione, con riferimento alla riforma del Terzo settore, cfr. L. GORI - E. ROSSI, *La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 2/2016.

pronuncia della Corte costituzionale². In precedenza (art. 3 d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77), infatti, il servizio civile era riservato ai soli cittadini italiani.

La delega, tra gli altri principi e criteri direttivi, stabilisce poi che tra i giovani e lo Stato si instaurerà uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; che le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo spettano allo Stato, il quale si avvarrà della collaborazione di regioni, enti locali ed enti del Terzo settore per la realizzazione dei programmi stessi. Si prevede che il servizio possa essere prestato per un periodo tra otto e dodici mesi, anche presso uno Stato dell'Unione Europea, nonché presso Paesi al di fuori dell'Unione medesima. Si dovranno poi individuare le modalità di accreditamento degli enti del servizio civile e riordinare la Consulta nazionale per il servizio civile.

Nel presente lavoro si intende svolgere qualche considerazione sull'ammissione al servizio civile universale dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in relazione agli interessi costituzionali sottesi al servizio medesimo e in particolare rispetto al 'sacro'³ dovere di difesa della Patria enunciato dall'art. 52, comma 1, Cost. e ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Per comprendere come si sia giunti a tale ammissione occorre, per un verso, ripercorrere brevemente l'evoluzione tanto del servizio civile quanto dell'idea di difesa della Patria e, per altro verso, soffermarsi sul rapporto tra straniero e principio di solidarietà, anche nella sua dimensione 'spontanea'.

2. Dall'obiezione di coscienza al servizio civile volontario

Il percorso mediante il quale si è giunti alla recente riforma del servizio civile, che dovrà essere completata con l'emanazione dei decreti delegati, prende l'avvio, a livello normativo, con la legge 15 dicembre 1972 n. 772, che ha disciplinato l'obiezione di coscienza al servizio militare.

In precedenza, la l. 8 novembre 1966 n. 1033 (c.d. "legge Pedini") si era limitata a consentire la dispensa dal servizio di leva per quei cittadini che avessero prestato servizi di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo sulla base di accordi stipulati dallo Stato italiano; legge che nasceva, dunque, con l'intento di favorire il volontariato di pace e la lotta alla povertà e al sottosviluppo nel mondo. In quella circostanza, per quanto di interesse in questa sede, il relatore della legge precisava che la Patria si serve non solo nell'esercito, ma anche combattendo contro il bisogno di altri uomini per un principio di umana solidarietà.

La l. n. 772/1972, anche sulla spinta di una parte della dottrina⁴, ha introdotto, invece, una vera e propria obiezione di coscienza al servizio militare, riconoscendo la possibilità di

² Si tratta della sent. 25 giugno 2015, n. 119, sulla quale si tornerà più avanti, nel par. 4.

³ L'aggettivo 'sacro', secondo una ricostruzione dottrinale, serve a rafforzare l'importanza del dovere di difesa, attribuendogli un valore morale oltre che giuridico. Così C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968, 119.

⁴ Cfr. R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Torino, 1967, 15 ss., 61 ss., che sosteneva come la composizione del conflitto tra norma giuridica e norma morale (che vieta al soggetto la prestazione del servizio militare) sempre a favore della prima, non costituisse né la soluzione migliore del conflitto stesso e neppure la più liberale, dovendosi preferire l'instaurazione tra le due norme di una «relazio-

sostituirlo con un servizio non armato,⁵ laddove la richiesta fosse dettata da motivi di coscienza connessi a profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali. Si prevedevano meccanismi volti a limitare il ricorso all'obiezione di coscienza⁶ (il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile duravano otto mesi in più rispetto al servizio militare⁷) e veniva inoltre istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro della difesa, per verificare la sincerità dei motivi addotti dal richiedente, a conferma che l'obiezione di coscienza era comunque sottoposta alla decisione dello Stato e non poteva qualificarsi come un vero diritto soggettivo.

Soltanto con la l. 8 luglio 1998, n. 230 è cambiata radicalmente l'impostazione e l'obiezione di coscienza ha assunto le vesti di un diritto soggettivo,⁸ espressamente ricollegato all'esercizio delle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. È venuta meno infatti, la valutazione della sincerità dei motivi addotti dall'obietto ed è stato introdotto un silenzio-assenso dopo sei mesi dalla presentazione della domanda. L'art. 1, in particolare, ha previsto la possibilità di svolgere, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, qualificato «diverso per natura e autonomo dal servizio militare», ma anch'esso «rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali». La «smilitarizzazione» del servizio civile ha trovato conferma, a livello amministrativo, nella previsione secondo cui organizzazione e gestione del servizio stesso erano sottratte al Ministero della difesa e affidate, piuttosto, ad un apposito Ufficio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio.

La legge 230/1998 si riaggancia ad alcune pronunce della Corte costituzionale che già in precedenza avevano riconosciuto l'autonomia concettuale esistente tra i primi due

ne quasi di regola ad eccezione». L'Autore propendeva per il riconoscimento di motivi di rifiuto del servizio militare che avessero indole filosofico-umanitaria, morale e religiosa. Cfr. anche G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, 301 ss., il quale evidenziava in primo luogo la diversa formulazione del dovere del servizio militare rispetto agli altri doveri di solidarietà politica, in quanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 Cost., è la legge a dover indicare i limiti e i modi in cui si concretizza l'obbligatorietà del servizio militare. Inoltre, in virtù del nesso di strumentalità sussistente tra dovere di prestazione militare con quello di difesa, l'Autore ipotizzava la conversione del primo in una prestazione personale che, senza implicare l'uso delle armi, potesse considerarsi adempimento del dovere di difesa. Per effetto di tale connessione, poi, il servizio richiesto agli obiettori avrebbe dovuto collegarsi principalmente ad esigenze di difesa civile in caso di guerra, con riflessi importanti anche in tempo di pace.

⁵ Nel senso che la legge non avrebbe potuto limitarsi ad esimere l'obietto dal servizio militare, perché ciò sarebbe stato in contrasto innanzi tutto col principio di uguaglianza, si veda C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, Cedam, 1976, 1143.

⁶ Meccanismi il cui obiettivo era quello di evitare difficoltà a livello di organizzazione delle forze armate a fronte di un numero troppo elevato di obiezioni. Cfr. D. PARIS, *L'obiezione di coscienza. Studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica*, Firenze, Passigli, 2011, 184.

⁷ La maggiore durata del servizio civile è stata poi dichiarata incostituzionale con sent. 31 luglio 1989, n. 470, perché rivestiva un carattere di sanzione nei confronti degli obiettori, con lesione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 3, comma 1, e 21, comma 1, Cost.

⁸ Cfr. F. DAL CANTO, *Il cammino del sacro dovere di difesa della patria, dalla guerra contro l'aggressore alla solidarietà sociale*, in *Riv. dir. cost.*, 2003, 283; A. TARDIOLA, *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di obiezione di coscienza al servizio militare: L. 8 luglio 1998 n. 230*, in *Foro Amm.*, 1998, 2936 ss., secondo il quale, con la riforma del 1998, lo status di obietto non rientra più nella sfera del diritto pubblico, ma, in quanto determinato dalla libera dichiarazione del cittadino, ricade piuttosto nella sfera dell'autonomia privata.

commi dell'art. 52 Cost. Il primo comma, si ricorda, qualifica come 'sacro' il dovere del cittadino di difesa della Patria, mentre il comma successivo - prima parte - sancisce come obbligatorio il servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Proprio in forza di tale affermata autonomia concettuale, la Corte, nel lontano 1967⁹, aveva ammesso la possibilità che una legge, in presenza di particolari condizioni (stranieri già cittadini italiani e apolidi residenti nella Repubblica) e di fronte a interessi ritenuti meritevoli di tutela, imponesse il servizio militare anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana. Quasi vent'anni dopo, nel 1985, la Corte ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale che investiva l'intera legge 772/1972, argomentando che solo la difesa della Patria costituisce un 'inderogabile dovere di solidarietà politica, mentre il servizio militare, pur ricollegandosi a tale dovere, se ne differenzia concettualmente ed istituzionalmente ed è obbligatorio «nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge»¹⁰. Il servizio militare armato, ha sostenuto la Corte, può quindi essere sostituito con altre prestazioni personali, sempre riconducibili all'idea di difesa della Patria, proprio perché tra i due commi dell'art. 52 non vi è coincidenza, bensì autonomia concettuale.

A distanza di pochi anni dalla legge 230/1998, il Parlamento è intervenuto nuovamente sulla materia, trasformando il servizio civile da sostitutivo del servizio militare in istituto realmente autonomo. Le modifiche si sono intrecciate con la sospensione degli obblighi di leva, sostituita da un servizio militare professionale su base volontaria (art. 3 della l. 14 novembre 2000, n. 331 e successivo d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215). Con la legge delega 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale, con un duplice regime. A partire dalla sospensione del servizio obbligatorio di leva, si è previsto un servizio civile prestato su base esclusivamente volontaria (e disciplinato poi dal d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, attuativo della legge delega), della durata di dodici mesi, al quale erano ammessi senza distinzioni di sesso i cittadini italiani tra i 18 e i 28 anni. In via transitoria, per il periodo in cui avrebbe continuato a funzionare la leva obbligatoria, la legge delega 64/2001 consentiva l'accesso al servizio civile tanto degli obiettori di coscienza di cui alla l. 230/1998, quanto di coloro che, abili al servizio militare di leva, avessero dichiarato la propria preferenza per il servizio civile anziché per quello militare. Per effetto, poi, della l. 226/2004, il servizio obbligatorio di leva è stato sospeso a decorrere dal gennaio 2005.

Il servizio civile ha perso, dunque, i connotati di un servizio meramente sostitutivo di quello militare e al quale si poteva accedere soltanto per ragioni dettate dalla protezione della coscienza dell'individuo¹¹, per assumere le vesti di un servizio finalizzato, in virtù di quanto

⁹ Si tratta della sent. 24 aprile 1967, n. 53.

¹⁰ Così la sent. 24 maggio 1985, n. 164. Va rilevato che in altra circostanza la Corte ha qualificato l'obbligo di prestare il servizio militare come uno dei «doveri di solidarietà sociale di carattere inderogabile». Così nella sent. 28 luglio 1993, n. 343.

¹¹ Si veda la sent. 19 dicembre 1991, n. 467, in cui la Corte costituzionale ricava la protezione della coscienza individuale, quale valore costituzionale, dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili garantiti ai sensi dell'art. 2 Cost.; valore costituzionale così elevato da giustificare l'esenzione dall'assolvimento di doveri costituzionali pure qualificati come inderogabili. In successive pronunce il fondamento dei 'diritti della coscienza' è stato individuato negli artt. 2, 3, 19 e 21 Cost. In tal senso si vedano le sentenze 20 febbraio 1997, n. 43 e 12 luglio 2000, n. 271. Con riferimento a temi diversi (interruzione volontaria della gravidanza) cfr. la sent. 25 maggio

riconosciuto dall'art. 1, comma 1, l. 64/2001, a «concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari», a «favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale», e con l'obiettivo, tra gli altri, di contribuire alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale della Nazione.

3. L'evoluzione del concetto di 'difesa della Patria' di cui all'art. 52, comma 1, Cost.

Il legislatore, dunque, si è uniformato a una lettura dell'art. 52 Cost. diversa da quella proposta dai Costituenti, i quali ricollegavano la difesa della Patria ad un attacco che la Patria stessa avesse subito in forme tradizionali o anche inedite e, quindi, al ripudio della guerra offensiva, principio quest'ultimo che nel frattempo veniva costituzionalizzato nell'art. 11. In tale ottica, l'obbligatorietà del servizio militare di cui al comma 2 dell'art. 52 veniva letta in stretto rapporto di strumentalità rispetto al dovere di difesa della Patria¹², sebbene, già subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, vi fosse chi proponeva una lettura riduttiva del primo comma dell'art. 52, come disposizione priva di un effettivo significato giuridico¹³.

Il concetto di 'difesa della Patria' col tempo ha assunto significati diversi e si è di conseguenza allargato il campo di applicazione dell'art. 52, comma 1, Cost.¹⁴. La difesa della Patria è stata intesa, innanzi tutto, quale «mezzo di tutela dello stato come complesso unitario, visto nei suoi rapporti esterni, con specifico riferimento alla guerra»¹⁵. In questa prospettiva, l'obbligo del servizio militare costituisce un profilo strumentale e organizzativo del dovere di difesa, pur distinguendosi perché limitato nei mezzi e nel tempo. In realtà, dapprima si è sganciato il dovere di difesa dalla presenza di una guerra difensiva e vi si sono fatte rientrare così tutte quelle attività finalizzate a preservare l'ordinamento e in generale la sua 'sicu-

1987, n. 196. Sul fondamento costituzionale della libertà di coscienza cfr. A. PUGIOTTO, *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, IV ed., Torino, Utet, 1995, X, 247 ss.; D. PARIS, *L'obiezione di coscienza*, cit., 52 ss.; F. GRANDI, *Doveri costituzionali e obiezione di coscienza*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 87 ss.

¹² Così E. BETTINELLI, *Art. 52*, in G. Branca e A. Pizzorusso (a cura di), *Comm. Cost.*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 1992, 76 ss., che ricostruisce le discussioni svoltesi in Assemblea costituente, evidenziando la scarsa presa che ebbero la tesi del 'pacifismo assoluto', come anche quella delle Forze armate affidate esclusivamente al volontariato. Prevalse piuttosto la tesi secondo cui l'obbligatorietà del servizio militare avrebbe dato concretezza al 'sacro dovere' di difesa della Patria. L'Autore evidenzia, comunque, come già in quella sede vi fossero ulteriori argomenti a sostegno dell'obbligatorietà del servizio militare, tra cui l'idea che tale servizio avrebbe dovuto assolvere, in tempo di pace, anche ad altre finalità, quali l'integrazione nazionale e sociale e l'educazione dei giovani.

¹³ Si veda in tal senso A. PREDIERI, *La difesa e le forze armate*, in P. Calamandrei e A. Levi (diretto da), *Comm. sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, Barbera, 1950, 474, il quale criticava l'indeterminatezza e la genericità della formula di cui al comma 1 dell'art. 52 Cost. Secondo l'Autore il dovere di prestare il servizio militare derivava piuttosto dallo stato di cittadino e dalla soggezione di questi all'ordinamento giuridico e non dal sacro dovere di difesa della Patria.

¹⁴ Si possono vedere in proposito le riflessioni di F. DAL CANTO, *Il cammino del sacro dovere di difesa della patria*, cit., 263 ss., cui si rinvia per un più approfondito esame degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali in relazione al dovere di difesa della Patria.

¹⁵ Così G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., 243.

rezza' da pericoli non solo esterni¹⁶. Anche sulla scia della giurisprudenza costituzionale, si è poi evidenziato in dottrina - pur con qualche voce critica¹⁷ - che la difesa della Patria non si esaurisce nell'obbligo del servizio militare e che rientrano in tale concetto anche altre forme 'civili' di servizio, che si traducono in comportamenti di impegno sociale non armato¹⁸. Si tratta di attività personali di 'solidarietà' verso la comunità¹⁹, che possono interessare diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile.

A tal proposito si può precisare che, se il dovere di difesa della Patria veniva letto originariamente come uno dei doveri inderogabili di solidarietà 'politica' di cui all'art. 2 Cost., a seguito dell'evoluzione richiamata si è evidenziato il legame sussistente tra l'art. 52 Cost. e l'adempimento degli ulteriori inderogabili doveri di solidarietà 'economica e sociale', sempre sanciti dall'art. 2 Cost.²⁰. Il principio di solidarietà, si è detto, chiama, infatti, la persona ad agire non solo per effetto di un'imposizione dell'autorità, ma anche in modo spontaneo, come espressione della socialità che contraddistingue la persona stessa²¹. Si tratta di un principio che costituisce, per un verso, strumento per la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost. e che, per altro verso, andando oltre gli obblighi normativamente

¹⁶ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1971, 15. In senso contrario, si veda, però, E. BETTINELLI, *Art. 52*, cit., 87 ss., secondo cui il dovere di difesa della Patria sussiste esclusivamente in tempo di guerra e non si può pertanto ritenere che debba essere assolto anche in situazioni di pericolo per la 'sicurezza nazionale', eventualmente provenienti da forze straniere, che si verifichino in tempo di pace. Una posizione simile era stata in precedenza sostenuta da C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali*, cit., 123 ss.

¹⁷ Cfr. F. BOCCHINI, *Contributo allo studio della difesa civile della Patria*, in *Giur. cost.*, 2014, 759 ss., il quale evidenzia come, ai sensi dell'art. 117 Cost., non sia possibile sganciare la materia delle forze armate dalla materia della difesa della Patria, perché altrimenti si lascerebbero le forze armate libere di agire anche per finalità diverse da quelle difensive. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, il dovere di difesa della Patria sarebbe espressione di solidarietà 'politica' e non 'sociale'. Secondo l'Autore, quindi, la tutela dell'ambiente o l'assistenza sociale non costituiscono forme di difesa civile della Patria e trovano peraltro il loro fondamento in altre norme costituzionali.

¹⁸ Cfr. R. VENDITTI, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obiettore di coscienza (sent. n. 164/1985 della Corte costituzionale)*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, Cedam, 1989, 11 ss.; G. GRASSO, *Leva militare*, in *Enc. Giur. Trecc.*, XVIII, Roma, 1990, 5; J. LUTHER, *Art. 52*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Comm. Cost.*, Torino, Utet, 2006, 1034, secondo il quale la difesa, per quanto concerne i tempi, può essere reattiva, ma anche preventiva e quindi scollegata da guerre dichiarate ai sensi degli artt. 78 e 87 Cost., pur senza mai potersi trasformare in 'offesa' alla libertà di altri popoli. Per quanto concerne i modi, invece, la difesa può consistere anche in forme 'civili', alternative o integrative rispetto al servizio militare. Secondo l'Autore, poi, il concetto di Patria include elementi reali, come il territorio, ed elementi ideali, quali i valori comuni e i principi fondamentali della Costituzione, simboleggiati dalla bandiera. In questo senso il sacro dovere di difesa della Patria, come affermato anche dalla Corte costituzionale, con la sent. 27 febbraio 1973, n. 16, costituisce «specificazione del più generico dovere di fedeltà alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi». Sul concetto di Patria si veda anche E. BETTINELLI, *Art. 52*, cit., 90, secondo cui si tratta di un concetto composito, che include tanto l'aspetto del 'territorio dello stato', quanto l'idea di 'nazione', «che connota la comunità degli italiani amalgamata da un proprio patrimonio storico e culturale (in senso ampio)».

¹⁹ Cfr. F. PIZZOLATO, *Servizio militare professionale e Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2002, 777.

²⁰ Cfr. G. BASCHERINI, *La solidarietà politica nell'esperienza costituzionale repubblicana*, in *Costituzionalismo.it.*, 1/2016, 140.

²¹ In tal senso si veda già la sent. 28 febbraio 1992, n. 75, secondo cui, proprio per la connotazione originariamente sociale dell'uomo, il principio di solidarietà è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, «tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituyente».

imposti, mira a conseguire la collaborazione di tutti i cittadini per conseguire beni comuni fondamentali, quali la ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale e la sanità²². In questo contesto, può quindi affermare la Corte, «il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria»²³ ed è proprio questo nesso tra difesa della Patria e solidarietà di tipo spontaneo che, secondo parte della dottrina²⁴, consente di continuare a parlare del servizio civile in termini di 'doverÈ, nonostante il servizio stesso sia ormai divenuto 'volontario'.

4. Ammissione dello straniero al servizio civile universale tra doveri di solidarietà e inclusione nella comunità

Con la legge delega 106/2016 viene istituito, come detto, il servizio civile universale e vi si consente l'accesso anche allo straniero regolarmente soggiornante. Questa previsione legislativa è stata preceduta da una pronuncia in tal senso della Corte costituzionale²⁵, che già lo scorso anno aveva imposto l'apertura del servizio civile allo straniero.

La Consulta, per giungere alla suddetta conclusione, ha utilizzato due argomenti. In primo luogo è partita dalla trasformazione cui è andato incontro nel tempo il servizio civile, divenuto ormai un istituto a carattere volontario e, in quanto tale, strumento per la realizzazione dei doveri inderogabili di solidarietà e per rendersi utili alla propria comunità. In questi termini non si parla più solo di 'doverÈ, ma di un vero e proprio 'diritto' di chi appartiene alla comunità di prendere parte al servizio stesso. Nel ragionamento della Corte il discorso è strettamente collegato all'evoluzione del concetto di difesa della Patria. Il giudice di legittimità ricorda che accanto alla difesa militare si collocano oggi altre forme di difesa, quali la prestazione di servizi che rientrano nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Da ciò la necessità di una lettura evolutiva dell'art. 52 Cost., da svolgere alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. e, in definitiva, l'irragionevolezza di una normativa che escludeva gli stranieri «che risiedono regolarmente in Italia» dalle attività connesse con tali doveri.

La Corte ha poi individuato un ulteriore profilo di irragionevolezza della norma - ma gli argomenti sono in realtà strettamente connessi - nel fatto che il servizio civile, proprio perché ormai destinato a finalità di solidarietà sociale, può rappresentare «un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza». Se l'attività di impegno sociale rientra tra i valori

²² Cfr. la sent. 31 dicembre 1993, n. 500.

²³ Così la sent. 16 luglio 2004, n. 228, che, ai fini della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, fa rientrare il servizio civile nella materia 'difesa', di cui all'art. 117, comma 2, lett. d) e quindi nella competenza esclusiva dello Stato. D'altro canto, le specifiche attività in cui si può concretizzare il servizio stesso (assistenza sociale, tutela dell'ambiente, ecc.) possono a loro volta essere soggette alla disciplina dell'ente rispettivamente competente e, nel caso in cui tale ente sia la Regione (o una Provincia autonoma), l'esercizio della funzione richiederà il rispetto del principio di leale collaborazione tra enti parimenti costitutivi della Repubblica. In senso analogo si veda anche la sent. 2 dicembre 2005, n. 431.

²⁴ Così F. DAL CANTO, *Il cammino del sacro dovere di difesa della patria*, cit., 302.

²⁵ Cfr. la sent. 119/2015 già citata.

fondanti l'ordinamento giuridico, l'esclusione degli stranieri da tali attività comporta una limitazione tanto al pieno sviluppo della persona, quanto all'integrazione nella comunità di accoglienza.

In sostanza, secondo la Corte, la partecipazione al concorso per l'ammissione al servizio civile, proprio perché volontario, può configurarsi anche come un diritto, pur continuando ad essere una manifestazione del dovere di difesa della Patria. In quanto tale, poi, il servizio civile si trasforma per lo straniero in un'opportunità di sviluppo e di integrazione. Si è parlato in proposito di uno strumento di cittadinanza 'sostanziale'²⁶, perché mediante l'adempimento 'spontaneo' di un dovere si facilita la partecipazione alla vita sociale e si sviluppa il senso di appartenenza alla comunità.

Proprio queste ultime riflessioni trovano un precedente in un'altra importante pronuncia della Corte²⁷, che aveva ritenuto non priva di ragionevolezza la richiesta agli apolidi dell'adempimento del servizio militare. In quella circostanza la Corte, pur riconoscendo che l'art. 52 Cost. si riferisce ai 'cittadini italiani', sia per quanto concerne il dovere di difesa, sia relativamente all'obbligo del servizio militare, aveva comunque ritenuto - suscitando qualche perplessità in parte della dottrina²⁸ - che tale riferimento non impedisse l'estensione di doveri e obblighi anche ai 'non cittadini', in forza del principio che il silenzio di una norma costituzionale non comporta divieto. Nel caso del servizio militare, però, aveva ammesso la Corte, il relativo obbligo si può allargare agli apolidi e non agli stranieri, perché solo per i primi non si pone il problema di un potenziale conflitto tra opposte lealtà²⁹. Sulla base di questa premessa, la Corte aveva poi constatato che gli apolidi godono già di un'ampia tutela per quanto concerne i diritti, con l'eccezione di quelli politici: la partecipazione alla comunità dei diritti giustifica, dunque, la sottoposizione a quei doveri che sono funzionali alla difesa della comunità stessa. L'aggancio normativo è stato ancora una volta individuato nell'art. 2 Cost., nel quale si parla di diritti inviolabili dell'uomo, ma anche di doveri di solidarietà, prescindendo del tutto dallo *status* di 'cittadino', e negli artt. 11 e 52 Cost., in base ai quali tra i doveri di solidarietà rientra appunto quello di difesa, e in virtù dei quali anche il servizio militare non è più finalizzato all'idea di potenza dello Stato, bensì alla «garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento nazionale».

²⁶ Cfr. S. PENASA, *Verso una "cittadinanza costituzionale"? L'irragionevolezza del requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al servizio civile volontario*, in *Riv. A.I.C.*, 3/2015, 2, secondo cui tale concezione sostanziale di cittadinanza si pone non come obbligo o requisito normativo, bensì come «obiettivo dell'intervento del legislatore»; A. RAUTI, *Il diritto di avere doveri. Riflessioni sul servizio civile degli stranieri a partire dalla sent. cost. n. 119/2015*, in *Riv. A.I.C.*, 4/2015, 33. Sul concetto di 'cittadinanza sostanziale', intesa «come le forme della partecipazione alla vita consociata e dell'integrazione sociale» si veda L. RONCHETTI, *La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2012, 1.

²⁷ Si tratta della nota sent. 18 maggio 1999, n. 172.

²⁸ Cfr. G. MOSCHELLA, *Sul mantenimento dell'obbligo del servizio militare di leva per gli apolidi: una interpretazione discutibile della Corte*, in *Giur. cost.*, 1999, 1730.

²⁹ In senso analogo si veda già la sent. 17 giugno 1992, n. 278, che aveva dichiarato incostituzionale la previsione dell'obbligo di leva per coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, fossero tenuti al servizio militare verso quest'ultimo.

Sono queste considerazioni a ritornare nella recente sentenza sul servizio civile aperto agli stranieri: i doveri di solidarietà, tra cui quello di difesa della Patria, si pongono come strumento di integrazione dello straniero nella comunità.

Uno dei passaggi forse più complessi nell'argomentazione della Corte è proprio quello concernente l'estensione allo straniero del dovere di difesa della Patria, considerato che per lo straniero la Patria non è quella italiana e che la norma costituzionale, peraltro, riferisce il dovere in questione ai 'cittadini'. In passato la dottrina era piuttosto netta nel riservare soltanto a chi fosse in possesso del requisito della cittadinanza, intesa come vincolo giuridico di appartenenza allo Stato, tanto il dovere di difesa, come quello di fedeltà alla Repubblica di cui all'art. 54, co. 1, Cost.³⁰ In realtà, come già manifestato nella sentenza 172/1999 sul servizio militare esteso agli apolidi, è lo stesso concetto di Patria che è mutato e non sembra più connesso all'idea di 'cittadinanza nazionale', che si era consolidata a partire dalla seconda metà dell'Ottocento³¹. La Corte in quella circostanza ha ragionato di una 'comunità di diritti', la partecipazione alla quale richiede altresì l'adempimento di doveri. In questa prospettiva ciò che rileva è l'essere componente di tale comunità, a prescindere dalla condizione di cittadino in senso formale³². Anzi, la partecipazione a quei doveri di solidarietà sociale - come il servizio civile - che contribuiscono a creare detta comunità, può favorire la 'formazione alla cittadinanza', che qui può forse intendersi come 'cittadinanza politica', secondo l'accezione proposta da Habermas, cioè come «status che risulta contenutisticamente definito dai diritti e doveri del cittadino»³³. La difesa della Patria diventa allora, come è stato detto, «difesa

³⁰ Cfr. G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., 245 ss., che considerava peraltro illegittima l'equiparazione al cittadino dell'apolide, il quale sarebbe piuttosto escluso dalla titolarità tanto di situazioni attive favorevoli, quanto di situazioni sfavorevoli. Cfr. anche C. CARBONE, *I doveri pubblici individuali*, cit., 122.

³¹ Cfr. E. GROSSO, *Sull'obbligo di prestazione del servizio di leva da parte degli apolidi. Spunti di riflessione verso possibili nuove concezioni della cittadinanza*, in *Giur. cost.*, 1999, 1711; 1716 ss., il quale evidenzia come l'idea di cittadinanza quale rapporto di tipo 'verticale' tra cittadino e autorità, una sorta di relazione di appartenenza dell'individuo allo Stato, sia strettamente legata alla teoria dei diritti pubblici subbiettivi, il cui superamento consente di sviluppare una seconda accezione di cittadinanza, come «insieme di rapporti di tipo *orizzontale* tra appartenenti alla medesima comunità», che trovano il loro fulcro nella partecipazione alla vita della comunità stessa. Per considerazioni analoghe si vedano M. CUNIBERTI, *La cittadinanza*, Padova, Cedam, 1997, 513, che distingue una cittadinanza 'costituzionale' da una cittadinanza 'legale'; G. BERTI, *Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. cost.*, 1997, 11 ss., che propone una relativizzazione del concetto di cittadinanza, derivante dalla proclamazione in Costituzione di diritti universali: la condizione del cittadino viene così ad essere aganciata ad un ordine che va ben oltre le frontiere dello Stato nazionale. La cittadinanza 'costituzionale' non è più da intendersi come immedesimazione nello Stato, bensì come 'rapporto', in contrapposizione alla cittadinanza come 'appartenenza'. Questa forma di cittadinanza ha un senso, afferma Berti, «nei limiti in cui vi sia una Costituzione dalla quale la persona possa attingere comunque tutela».

Per un ripensamento del concetto di cittadinanza, che si fondi non su legami di sangue, bensì sulla valorizzazione del legame di fatto esistente tra individuo e Stato e quindi sulla partecipazione di tutti coloro che sono attivi e presenti all'interno dello spazio sociale alla costruzione di una «comunità di cittadini», cfr. F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, Torino, Giappichelli, 2013, 267 ss. In quest'ottica andrebbe ripensata anche la stessa 'nazione' e l'appartenenza ad essa andrebbe fondata sulla «accettazione volontaria dei valori civici e costituzionali della comunità statale».

³² Cfr. C. CORSI, *Straniero (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, Ann. VI, Milano, Giuffrè, 2013, 878.

³³ Cfr. J. HABERMAS, *Morale, diritto, politica*, Torino, Einaudi, 1992, 112.

dell'ordinamento costituzionale, che tutti, in quanto godono dei suoi privilegi, sono tenuti a difendere»³⁴.

Il punto chiave nel discorso va allora individuato forse nell'art. 2 Cost. e nel principio solidarista in esso previsto, che ha assunto un ruolo centrale nell'interpretazione costituzionale e che tende sempre più a conformare l'intero ordinamento³⁵. La lettura estensiva del dovere di difesa della Patria, giustificata proprio alla luce dell'art. 2 Cost., costituisce la premessa per giungere poi ad una conclusione che si fonda sul principio di solidarietà, nella sua dimensione 'spontanea'. In forza di tale principio, che costituisce anche strumento di integrazione sociale³⁶, l'individuo è chiamato ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità e «la partecipazione a tali forme di solidarietà deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente»³⁷. Una volta stabilite, quindi, le regole per l'ingresso e la permanenza degli stranieri in Italia, questi non possono poi essere discriminati, con limitazioni tanto al godimento dei diritti fondamentali della persona³⁸ quanto all'esercizio dei doveri di solidarietà: diritti e doveri che concorrono, in questa prospettiva, alla creazione di una nuova forma di 'comunità' di tipo inclusivo e non più basata sulla cittadinanza in senso giuridico.

³⁴ Cfr. E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2009. Lo statuto del non cittadino*, Napoli, Jovene, 2010, 274. In senso analogo cfr. anche V. CASAMASSIMA, *La sentenza n. 228 del 2004: il servizio civile nazionale resta statale*, in *Giur. cost.*, 2004, 2420 ss., secondo il quale il vincolo da cui deriva il dovere di difesa dello Stato va identificato nella «appartenenza ad una comunità stanziata sul medesimo territorio» e nella «comune partecipazione, sul piano sociale ed economico (in primo luogo fiscale), all'opera di perseguimento delle diverse finalità dell'organizzazione statale».

³⁵ Cfr. A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum Quad. Cost.*, 2015, 3; F. GIUFFRÈ, *I doveri di solidarietà sociale*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, Giappichelli, 2007, 43. Secondo quest'ultimo Autore, la solidarietà non offre soltanto copertura costituzionale ai diversi doveri inderogabili, ma, come tutti i principi, ha un contenuto implicito ulteriore, in quanto «elemento fondante del legame associativo prefigurato dalla Costituzione».

³⁶ Cfr. G. BASCHERINI, *I doveri costituzionali degli immigrati*, in R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., 131. Il principio di solidarietà si sgancia, in questa prospettiva, da un legame di tipo esclusivo con i doveri dei singoli, per essere piuttosto espressione della socialità umana, di relazioni che generano diritti e doveri reciproci, in funzione di un'integrazione intorno a valori condivisi.

³⁷ Così la sent. 17 dicembre 2013, n. 309, con la quale la Corte aveva dichiarato l'illegittimità di quelle norme della Provincia autonoma di Bolzano che riservavano l'accesso al 'servizio sociale volontario' (simile al servizio civile volontario, ma rivolto a chi aveva compiuto 29 anni) ai cittadini italiani o di altro stato dell'Unione europea, proprio in quanto prestazioni effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività e costituenti, pertanto, diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale. Anche in tale circostanza la Corte ha sottolineato come l'apertura del servizio allo straniero regolarmente soggiornante avrebbe piuttosto rafforzato le esigenze di integrazione nella comunità e di sviluppo della persona umana. Sulla definizione del principio di solidarietà sociale in questi termini, si veda la già citata sent. 75/1992, in tema di volontariato.

³⁸ Si vedano, tra le tante, la sent. 10 aprile 2001, n. 105, secondo cui la libertà personale, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, «spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» e la sentenza, altrettanto nota, 17 luglio 2001, n. 252, in base alla quale il 'nucleo irriducibile' del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. come ambito inviolabile della dignità umana, deve essere assicurato a tutti, inclusi coloro che si trovano sul territorio dello Stato senza titolo legittimo. Trattandosi peraltro di diritti fondamentali della persona, entrambe le pronunce richiamate mirano ad estendere le garanzie in rilievo a tutti gli stranieri, a prescindere anche dalla regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

La legge delega, sulla scia di quanto enunciato dalla Corte nella sent. 119/2015, richiede però che lo straniero sia regolarmente soggiornante e, del resto, l'inclusione e l'integrazione nella comunità presuppongono che il soggetto si trovi in modo legittimo nella comunità in questione. Al contempo la legge ha evitato di restringere la portata della pronuncia, introducendo requisiti ulteriori, quale ad esempio la titolarità della carta di soggiorno, che, sia pure con riferimento a situazioni differenti, ha comportato in altre circostanze l'intervento sanzionatorio della Consulta³⁹.

Per concludere, si può rilevare, per un verso, come la ricostruzione effettuata dalla Corte abbia evidenziato il graduale e costante allontanamento dell'interprete dal tenore letterale dell'art. 52, comma 1, Cost., a favore di un'interpretazione estensiva della disposizione, con riferimento a tutti gli elementi che la definiscono: dal concetto di 'difesa' a quello di 'Patria', dal termine 'cittadino' fino a quello di 'doverÈ. Nel ragionamento della Corte, infatti, il 'doverÈ di difesa della Patria sembra quasi trasformarsi in un 'diritto' dello straniero ad accedere al servizio civile, volto a favorire il pieno sviluppo della persona e l'integrazione nella comunità. In questa evoluzione ha giocato, come si è visto, un ruolo fondamentale l'art. 2 Cost., a sua volta oggetto di una lettura estensiva, che ha attribuito - non senza qualche perplessità⁴⁰ - un rilievo crescente alla solidarietà 'spontanea' rispetto a quella 'imposta'.

Per altro verso, si può osservare come il legislatore abbia agganciato il servizio civile anche ad altre norme costituzionali, richiamando, in particolare, il comma 2 dell'art. 4 Cost. e cioè il dovere di svolgere un'attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società⁴¹; norma, peraltro, che è sempre stata trascurata dalla dottrina⁴² e dalla giurisprudenza, ma che nel caso di specie potrebbe effettivamente costituire un utile riferimento, più che altro per porre in evidenza quegli elementi di solidarietà economica e sociale propri del servizio civile, nella configurazione che ha assunto negli ultimi vent'anni⁴³. In

³⁹ Si vedano le sent. 27 febbraio 2015, n. 22; 15 marzo 2013, n. 40; 12 dicembre 2011, n. 329, tutte in tema di godimento di provvidenze di carattere assistenziale, come indennità di accompagnamento e pensioni di inabilità: requisiti di carattere temporale (cinque anni di soggiorno nello Stato italiano) andrebbero irragionevolmente a incidere sulle prestazioni in questione - costituenti adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - in modo incompatibile con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

⁴⁰ Cfr. A. POGGI, *Corte costituzionale e doveri*, in F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Torino, Giappichelli, 2011, 75, secondo cui il modello della spontaneità risulta «asimmetrico e inadeguato» rispetto ai singoli doveri costituzionali.

⁴¹ Nel senso che il concetto di difesa della Patria - per effetto della dilatazione operata da dottrina e giurisprudenza - abbia finito con l'equivalere al generico benessere e progresso complessivo del Paese, cui si riferisce proprio l'art. 4, comma 2, Cost., cfr. E. ROSSI, *Obbedienza alla legge e obiezione di coscienza*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare*, cit., 83.

⁴² Cfr. G.F. MANCINI, *Art. 4*, in G. Branca (a cura di), *Comm. Cost.*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro italiano, 1975, 247, che in proposito parlava di dibattito «marginale ed esangue».

⁴³ Nella sent. 228/2004 citata la Corte aveva già richiamato l'art. 4, comma 2, insieme al dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., quali fondamenti costituzionali della volontarietà del servizio civile. Il richiamo all'art. 4, comma 2, Cost. si può giustificare proprio nel momento in cui è venuta meno la leva obbligatoria e si è reso volontario il servizio stesso, perché nella nostra Costituzione non trova spazio il c.d. 'servizio del lavoro', in quanto sarebbe in contrasto con la libertà di scegliere un'attività confacente alle proprie inclinazioni. In tal senso cfr. G.F. MANCINI, *Art. 4*, cit., 259; A. TARDIOLA, *Prime riflessioni sulle nuove norme*, cit., 2950.

Critico nei confronti del richiamo all'art. 4, comma 2, Cost., F. DAL CANTO, *Il servizio civile nazionale e gli stranieri, tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 2014, III, 709 ss., anche perché, a detta dell'Autore, non sarebbe corretto l'inquadramento del servizio civile nelle materie 'lavoro' o 'formazione professio-

quest'ottica e muovendo proprio dalla radicale trasformazione del servizio civile, che non è più sostitutivo di un servizio di leva obbligatorio, ma che si presenta anch'esso caratterizzato dalla 'volontarietà' della scelta e del tutto sganciato dal servizio militare, si potrebbe forse valorizzare maggiormente il nesso con l'art. 3, comma 2, Cost.⁴⁴, quale strumento, il servizio civile, che può favorire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; nonché, su questa scia, si potrebbe valorizzare il nesso con il diritto al lavoro di cui all'art. 4, comma 1 Cost., tenuto conto che lo sviluppo della personalità viene attuato principalmente attraverso il lavoro, a cui pertanto deve essere garantito il libero accesso da parte di tutti⁴⁵ e tenuto conto, altresì, che lo svolgimento del servizio civile, pur non costituendo un vero e proprio strumento di formazione professionale, può, in prospettiva, agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro, facilitando, per di più, l'integrazione dello straniero nella comunità.

nale', sia per una opposta scelta legislativa (art. 9 d.lgs. 77/2002), sia perché la Corte, proprio con la sent. 228/2004, ha chiarito che l'organizzazione del servizio civile, in quanto manifestazione del dovere di difesa della Patria, attiene alla materia 'difesa' e quindi alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost. L'Autore, in questa sede, contesta in particolare le argomentazioni del Consiglio di Stato (Sez. II, parere 9 ottobre 2014, n. 1091/14, che si può leggere in *Foro It.*, 2014, III, 701 ss.), in un parere reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'emanazione di due bandi per l'accesso al servizio civile. In quella sede il Consiglio di Stato - dopo avere ricostruito l'evoluzione del concetto di difesa della Patria, affermando la necessità di una rilettura dello stesso alla luce dei principi costituzionali di cui agli art. 2 e 4 Cost. - aveva ritenuto che il servizio civile fosse riconducibile alla categoria della formazione professionale e fosse comunque attività strettamente connessa all'occupazione, tanto che la preclusione agli stranieri dell'accesso al medesimo si sarebbe posta in contrasto con norme di matrice europea dirette ad impedire un trattamento differente tra cittadini nazionali e stranieri anche in ordine alla formazione professionale. Aveva pertanto concluso per la disapplicazione dell'art. 3 del d.lgs. 77/2002, così da consentire anche agli stranieri la possibilità di partecipare al bando e quindi di svolgere il servizio civile.

⁴⁴ Per una lettura combinata degli artt. 2, 3 e 4 Cost. cfr. G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, 50 ss. e, in tempi più recenti, F. GRANDI, *Doveri costituzionali*, cit., 42 ss. L'art. 4, comma 2, Cost., in questa prospettiva, serve a evidenziare come il cittadino debba attivarsi per realizzare il processo di integrazione della persona nella comunità politica.

⁴⁵ Così la sent. 2 giugno 1983, n. 163.